

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEI CAMPI DA TENNIS, SITO IN AMANDOLA IN VIA  
ZOCCOLANTI**

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Municipio del Comune di Amandola in Piazza Risorgimento n. 17;

**TRA**

Il Comune di Amandola, con sede in Piazza Risorgimento n. 17, C.F. 80001030446, P.I. 00426220448, rappresentata dal Sindaco in qualità di legale rappresentante, dott. ing. Adolfo Marinangeli, nato ad Amandola il 12.04.1955, C.F. MRNDLF55D12A252J;

**- concedente -**

**E**

L'Associazione/Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, rappresentata dal rappresentante legale, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

**- concessionario -**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

Il Comune di Amandola concede in gestione all'Associazione/Società \_\_\_\_\_ l'impianto sportivo dei campi da tennis sito in Amandola in Via Zoccolanti, come struttura per lo svolgimento della pratica del tennis.

L'impianto in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, che il concessionario dichiara di conoscere per averlo, prima della stipula della presente convenzione, visitato ed attentamente verificato, anche per il tramite di propri tecnici all'uopo incaricati, avendolo trovato idoneo all'uso cui è destinato.

**Art. 2 - Scopo**

L'impianto comunale è concesso in gestione esclusivamente per scopi sportivi e/o ricreativi quali:

- a) attività di avviamento e promozione dello sport;
- b) campionati ed attività federali e di lega;
- c) attività motorie;
- d) ginnastica;
- e) preparazione atletica;
- f) tornei amatoriali;
- g) attività ricreative e di aggregazione sociale, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al successivo articolo 3.

L'uso dell'impianto non potrà avvenire per scopo diverso per cui la concessione è disposta.

### **Art. 3 - Condizioni per l' utilizzo e divieti**

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo ordinato e corretto, rispondendone civilmente e penalmente in tutte le sedi e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

### **Art. 4 - Oneri a carico del concessionario**

A carico del Concessionario viene posto l'onere di mantenere la struttura così come concessa.

Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo, secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi ai campi adibiti a luogo di gioco e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria.

Al concessionario spetta l'onere di garantire la praticabilità dei campi mediante le opere di re-interramento degli stessi, nonché di altre attività legate all'utilizzo dei predetti dai fruitori del servizio.

Al concessionario spetta inoltre l'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di utilizzatori terzi e cittadini che richiedano direttamente l'uso degli impianti per gli usi destinati.

Il Concessionario è obbligato inoltre, a pena di revoca della concessione:

- a. ad usare l'impianto comunale e le attrezzature ivi esistenti con la massima cura e diligenza, esclusivamente per gli scopi indicati nella concessione, con espresso divieto di concederle a terzi;
- b. al pagamento del costo dell'energia elettrica, del gas metano e di tutte le altre utenze nonché del servizio di pulizia e custodia dell'impianto effettuando anche, a sua cura e spese, l'intestazione a suo nome dei relativi contratti di utenza per tutta la durata della stagione;
- c. ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante il periodo di accensione dell'impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
- d. a sollevare il Comune di Amandola, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili dell'Associazione, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
- e. a munirsi di specifica polizza assicurativa, ad escussione diretta, presso primarie compagnie di assicurazione, con importo congruo e comunque non inferiore a due milioni e mezzo di euro, per la responsabilità civile per eventi connessi alla propria attività, che potrebbero verificarsi all'interno dell'impianto o che potrebbero provocare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali, i frequentanti i corsi nonché a soggetti terzi che dovessero comunque trovarvisi;

- f. a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- g. a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 27.03.2009;
- h. a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero essere riscontrati all'interno dell'impianto;
- i. a provvedere alla pulizia dell'impianto ed al riordino delle attrezzature;
- j. a curare che siano evitate sottrazioni di oggetti di proprietà del Comune;
- k. ad assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzazione delle attrezzature e dell'impianto. A tal fine, il concessionario è tenuto ad avvisare senza indugio l'Ufficio Tecnico Comunale di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renda necessario per consentire un sicuro utilizzo dello stesso;
- l. a rilasciare immediatamente l'immobile, su richiesta insindacabile dell'Ente per cause di forza maggiore, calamità naturali, stato di necessità o impedimenti di qualsiasi natura, o altri motivi di pubblico interesse;
- m. ad organizzare, in collaborazione con il Comune di Amandola, tornei annuali sia a livello sociale che federale, nonché alla cooperazione, con la creazione di appositi eventi di carattere sportivo-tennistico, durante le manifestazioni periodiche realizzate dal Comune di Amandola;
- n. il Concessionario, inoltre, si impegna alla formazione di una squadra rappresentativa di Amandola per la partecipazione a gare ufficiali della F.I.T.;
- o. il Concessionario è tenuto all'eventuale pagamento degli oneri per la pubblicità presente all'interno dell'impianto secondo quanto stabilito dal successivo art. 8 della presente convenzione.

Tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento degli oneri sopra elencati, devono essere preventivamente espletate con esito positivo da parte del Concessionario ed ogni onere relativo ad esse si intende a suo carico.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti, o dei predetti obblighi imposti in capo al concessionario ai sensi del presente atto o del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27.03.2009, determina la facoltà per il Comune di revocare la presente concessione di utilizzo, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

#### **Art. 5 - Durata della concessione**

La concessione ha durata dalla stipula della presente concessione, fino al 31/12/2024.

Per motivi di pubblica utilità e/o salvaguardia dell'incolumità pubblica, l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento danni per il concessionario.

A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto, libero da persone e cose, in perfetta funzionalità, efficienza e pulizia.

#### **Art. 6 - Oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Comune i soli oneri di manutenzione straordinaria.

#### **Art. 7 - Tariffe d'uso**

Le tariffe orarie determinate sono determinate periodicamente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe orarie attualmente in vigore per l'utilizzo dell'impianto, che comprendono l'utilizzo del campo sono le seguenti:

- euro 3,00 a persona per le partite di singolo per i soci dell'associazione concessionaria;
- euro 5,00 a persona per le partite di singolo per i non soci dell'associazione concessionaria;
- euro 2,00 a persona per una partita di doppio tra i soci dell'associazione concessionaria;
- euro 4,00 a persona per una partita di doppio tra i non soci dell'associazione concessionaria;
- l'eventuale accensione dell'impianto di illuminazione per gare in notturna, il supplemento è di euro 2,00 a persona partecipante alla gara, sia socio che non socio, per le partite di singolo e di euro 1,00 a persona partecipante alla gara, sia socio che non socio, per le partite di doppio.

In caso di installazione di nuovi servizi nel corso della durata della concessione, la Giunta prevederà la statuizione di nuove tariffe comprendenti la fruizione di detti nuovi servizi.

#### **Art. 8 - Condizioni per l'utilizzo e divieti**

Il Concessionario si impegna a tenere aperto al pubblico gli impianti per le attività sportive almeno nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, fatte salve le condizioni meteorologiche.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere annualmente una riserva sullo spazio sportivo oggetto della presente convenzione, di almeno venti giornate complete con spese a carico del Concessionario, così da destinare lo stesso a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi comunali competenti.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

L'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale fa carico in solido al Concessionario e/o alle ditte pubblicizzate.

Il concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

All'interno dell'impianto è tassativamente vietato:

- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio o che impediscano il passaggio pubblico presente;
- lasciare materiali di ingombro;
- manipolare o manomettere l'impianto di illuminazione;
- utilizzare attrezzature e materiali che possano arrecare danni all'impianto;
- eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
- esercitare pratiche sportive che, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature e all'impianto.

L'inosservanza di anche una soltanto delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo determina la facoltà per il Comune di revocare, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione di utilizzo, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

Il personale preposto dell'Amministrazione concedente ha il diritto di libero accesso all'impianto, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

#### **Art. 9 - Modificazione dell'impianto**

Il concessionario, in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione Comunale, non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente concessione. In ogni caso, alla scadenza della concessione eventuali innovazioni e modificazioni dello stato dell'impianto resteranno a beneficio del Comune, senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento.

La violazione, anche parziale, delle previsioni del presente articolo determina la risoluzione della concessione.

#### **Art. 10 - Controlli**

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno per verificare il corretto utilizzo della struttura.

#### **Art. 11 - Controversie**

In caso di controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Amandola, le parti si impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione ogni questione e che possa scaturire dalla presente Concessione e particolarmente ciò che questo non preveda in maniera esplicita.

In qualunque ipotesi di disaccordo, non risolubile, circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione /o la risoluzione della presente Concessione è ammesso prima l'arbitrato poi il ricorso all'autorità giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno.

Amandola, li \_\_\_\_\_

Il Sindaco

\_\_\_\_\_

Il Presidente  
dell'Associazione / Società

\_\_\_\_\_